

I731 - GARE ASSICURATIVE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE CAMPANE

Provvedimento n. 23793

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 22838 del 3 ottobre 2011, di chiusura dell'istruttoria I731 – *Gare assicurative ASL e AO Campania*, con il quale è stato deliberato che le condotte poste in essere da HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (di seguito Gerling), Navale Assicurazioni S.p.A. (di seguito Navale, ora UGF S.p.A.), Faro associazioni S.p.A. (di seguito Faro) e Primogest S.r.l. (di seguito Primogest) hanno costituito un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE avente per oggetto la ripartizione e l'alterazione del confronto concorrenziale nell'ambito degli affidamenti del servizio assicurativo RCT/RCO per ASL e AO campane, ed è stata disposta, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, l'irrogazione a carico delle suddette società di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Tab. 1: Sanzioni irrogate nel provvedimento di chiusura del procedimento I731

<i>HDI Gerling</i>	<i>5.868.703 €</i>
<i>Faro</i>	<i>2.015.544 €</i>
<i>Navale (ora UGF)</i>	<i>5.471.168 €</i>
<i>Primogest</i>	<i>228.100 €</i>

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione I, del 3 luglio 2012, n. 6044 (di seguito, anche, "la sentenza"), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi presentati da Gerling, UGF e Primogest;

CONSIDERATO che in detta sentenza il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso di Gerling e UGF, ha disposto l'annullamento del summenzionato provvedimento per la parte relativa alla quantificazione delle sanzioni irrogate, osservando in particolare che l'Autorità *"nell'applicazione dell'incremento del 10% (par. 231) non ha, invero, fatto riferimento ad alcuna motivazione riconducibile a quanto disciplinato dal punto 28 degli Orientamenti. Anzi, la motivazione contenuta al par. 231 offre profili di contraddittorietà. (...) Il richiamo, pertanto, è inidoneo a giustificare l'incremento predetto (...)";*

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima sentenza il TAR, in parziale accoglimento del ricorso di Primogest, ha disposto altresì l'annullamento del summenzionato provvedimento per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata a detta impresa, affermando che *«il bilancio relativo all'esercizio sociale del 2010 è stato approvato il 20 giugno 2011 e depositato alla camera di commercio in data 11 luglio 2011 e pertanto era disponibile alla data di adozione della decisione dell'Autorità»* e, in ragione di ciò, la soglia legale massima del 10% ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90 andava calcolata sulla base del fatturato 2010 e non del fatturato 2009;

CONSIDERATO, quindi, che il TAR ha demandato all'Autorità di rideterminare le sanzioni *"alla luce di quanto sopra specificato con riferimento alla rilevata illegittimità della determinazione dell'incremento del 10% ed alla necessaria riconduzione al valore massimo dell'importo relativamente al fatturato del 2010"*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla suddetta sentenza del TAR Lazio, alla rideterminazione delle sanzioni irrogate con il provvedimento n. 22838/2011, impregiudicata la possibilità per l'Autorità di impugnare tale sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. HDI Gerling Versicherung AG (Gerling) è una compagnia assicurativa facente parte del gruppo Talanx AG, primario gruppo assicurativo tedesco attivo in tutti i rami assicurativi a livello mondiale. In Italia il gruppo Talanx opera attraverso la rappresentanza generale per l'Italia di Gerling e la controllata HDI Assicurazioni Italia S.p.A.. Nel 2010 Gerling ha realizzato in Italia una raccolta premi totale diretta pari a circa 65,789 milioni di euro¹, mentre il gruppo Talanx ha realizzato, nel mondo, un fatturato complessivo, calcolato sulla base della raccolta premi, pari a circa 22 miliardi.

¹ [I dati sul fatturato sono stati reperiti dai documenti statistici elaborati dall'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA) e dai bilanci delle società.]

2. Navale Assicurazioni S.p.A. (Navale) è una compagnia assicurativa italiana che, all'epoca dei fatti, faceva parte del gruppo Unipol Gruppo Finanziario (UGF), attivo in tutti i rami assicurativi. Dal 1° gennaio 2011 Navale è stata incorporata in UGF la quale è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Navale. Navale, nel 2010, ha realizzato, in Italia, un fatturato complessivo, calcolato sulla base della raccolta premi, pari a circa 250 milioni di euro, mentre UGF ha realizzato una raccolta premi pari a circa 9 miliardi di euro.

4 Primogest S.r.l. (Primogest), società unipersonale, è un'agenzia assicurativa plurimandataria, specializzata in assicurazioni di enti privati e pubblici, operativa a Napoli e Roma. Primogest svolge servizi relativamente a tutti i rami assicurativi, in Italia ed all'estero. Il fatturato realizzato da Primogest in Italia, nel 2009, è stato pari a 2.251.505 euro mentre il fatturato realizzato nel 2010 è stato pari a € 1.869.797.

II. LA SENTENZA

3. Con sentenza n. 6044 del 3 luglio 2012, il Tar Lazio, Sezione I, nell'affermare che *"non è corretto ritenere – in via generale – che il provvedimento di AGCM sia viziato da difetto di motivazione sulla sanzione, in quanto l'Autorità ha motivato in ordine a: gravità della violazione (par. 232), partecipazione delle parti e durata (par. 233), criteri di quantificazione della sanzione (parr. 234 ss.)"*, con riferimento alla sanzione applicata a Gerling e Navale, ha altresì, ritenuto ingiustificato l'incremento del 10% che l'Autorità ha applicato all'importo base delle sanzioni nel par. 231 del provvedimento.

4. In merito alla sanzione applicata a Primogest, inoltre, il Tar ha ritenuto illegittimo il calcolo della soglia legale massima, di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90, effettuato dall'Autorità con riferimento al fatturato 2009, nonché la conseguente deliberazione adottata dall'Autorità nell'adunanza del 18 ottobre 2011 con cui veniva respinta la richiesta di rideterminazione della sanzione di Primogest. In particolare, il Tar ha affermato che l'Autorità avrebbe dovuto prendere a riferimento per il calcolo di tale soglia massima il bilancio di Primogest del 2010 e non quello del 2009.

5. Sulla base delle sopra richiamate considerazioni, il TAR ha annullato *in parte qua* il provvedimento n. 22838/2011, demandando all'Autorità di rideterminare le sanzioni limitatamente all'incremento del 10% dell'importo base sanzionatorio ed al calcolo della soglia massima sul fatturato di Primogest relativo al 2010.

III. LA RIDETERMINAZIONE

6. Alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Tar, le sanzioni irrogate con il provvedimento n. 22838/2011 vengono rideterminate come segue.

Relativamente a Gerling, Navale, si procede a sottrarre dall'importo base sanzionatorio l'incremento del 10% ritenuto ingiustificato dal Tar. Tale importo base, come indicato al par. 231 del provvedimento n. 22838/2011, corrisponde ad una percentuale del valore delle vendite realizzato dalle imprese nel mercato nell'ultimo anno completo di infrazione, a sua volta costituito dall'ammontare dei premi/provvigioni percepiti nel 2008 con riferimento alle gare coinvolte nell'intesa.

La percentuale del valore delle vendite presa a riferimento dall'Autorità è determinata, come indicato al par. 232 del provvedimento n. 22838/2011, in considerazione della gravità dell'infrazione, costituita da un'intesa volta alla limitazione del confronto concorrenziale nel settore della fornitura di servizi assicurativi per le strutture ospedaliere, rami RCT/RCO. In base agli Orientamenti comunitari per il calcolo delle ammende (Com. 2006/C 210/02), *"per loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza"* e giustificano che la proporzione del valore delle vendite considerata si attesti sui valori più alti.

L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero di anni di durata dell'intesa, considerando un periodo di 5,5 anni, ai sensi del punto 233 del provvedimento.

L'importo base delle sanzioni viene così fissato nella misura seguente:

Tabella 2: sanzioni Gerling e Navale rideterminate

IMPRESA	IMPORTO BASE
Navale	6.217.236 €
Gerling	5.335.185 €

Su tale importo base vengono poi applicate le riduzioni di cui al punto 237 del provvedimento ai fini della determinazione delle sanzioni finali.

7. Con riferimento a Primogest (cui non era stato applicato l'incremento del 10% dell'importo base) si provvede a rideterminare la sanzione calcolando come previsto dal giudice, la soglia legale massima del 10% di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90 con riferimento al fatturato 2010, pari a € 1.869.797, anziché al fatturato 2009. Pertanto, la

sanzione finale irrogata a detta impresa, come indicato al par. 239 del provvedimento, risulta pari all'importo indicato nella tabella seguente.

Tabella 3: sanzione Primogest rideterminata

IMPRESA	MASSIMO EDITTALE
Primogest	186.980 €

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle società HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Navale Assicurazioni S.p.A. (ora UGF S.p.A.), e Primogest S.r.l. per i comportamenti alle stesse ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 22838 del 3 ottobre 2011, vengono rideterminate nella misura indicata nella seguente tabella:

Tabella n. 4: Sanzioni rideterminate

Società	Sanzione (euro)
Gerling	5.335.185 €
UGF	4.973.789 €
Primogest	186.980 €

Le sanzioni amministrative sopra indicate devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella